

(N. 590)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1949 (V. Stampato N. 601)

d'iniziativa dei deputati DI VITTORIO, SANTI, AVANZINI, CREMASCHI Carlo, SIMONINI, PARRI e FASSINA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1949

Modifiche all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di Presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di

lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica ».

All'ultimo comma dello stesso articolo 26 è aggiunto il comma seguente:

« Il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.